

## Estratto di deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2024

### “D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'imposta IMU, da applicare nell'anno 2024;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:
- **1. ALIQUOTA ORDINARIA IMU PER L'ANNO 2024**
- ► aliquota pari allo 0,84 per cento;
- **2. ALIQUOTA IMU E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE PER L'ANNO 2024:**
- ► l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;
- ► dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, come previsto dalla normativa I.M.U., con l'applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **3. ALIQUOTA IMU 2024 PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO:**
- ► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d'uso gratuito, anche con contratto in forma verbale, come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il secondo grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. L'agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un'autocertificazione indicante oltre che gli estremi catastali dell'unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale autocertificazione che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si ha diritto all'agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio tributi. La mancata presentazione dell'autocertificazione comporterà la non applicabilità dell'agevolazione;
- **4. ALIQUOTA IMU 2024 PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 10 DELLA LEGGE N. 208/2015:**
- ► aliquota pari allo 0,76 per cento e riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari di categoria A-2-3-4-5-6-7- (escluse categorie A/1-8-9), e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n.23;

- **5. ALIQUOTA IMU 2024 PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE:**
- ► aliquota pari allo 0,76 per cento per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in locazione, ai sensi d/ella Legge 431/98, per almeno 4 anni come abitazione principale a favore dei soggetti che hanno stabilito nella stessa abitazione la propria residenza anagrafica, con contratto regolarmente registrato. L'agevolazione sopraccitata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di richiesta del beneficio e copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il 31 dicembre dell'anno in cui si ha diritto. La mancata presentazione della richiesta comporterà la non applicabilità dell'agevolazione;
- **6. ALIQUOTA IMU 2024 PER IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:**
- ► aliquota pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 DPR 24 luglio 1977 n. 616, e con l'applicazione della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'aliquota si applica alle relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7;
- **7. ALIQUOTA IMU 2024 PER IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE "D":**
- ► aliquota pari allo 0,76 per cento;
- **8. ALIQUOTA IMU 2024 PER IMMOBILI BENI MERCE:**
- ► aliquota azzerata;
- **9. ALIQUOTA IMU 2024 PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133:**
- ► aliquota azzerata;
- di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- che in caso di mancanza di una deliberazione approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DS/AR/AG”